

GLI STATUTI E LE COSTITUZIONI

Il lavoro che proponiamo è frutto della collaborazione tra il Laboratorio di Didattica della Storia dell'Istituto di Storia Contemporanea e il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara.

RICORDIAMO

Elementi fondamentali dello **STATO** sono: il popolo, il territorio, la sovranità, ordinamento giuridico (principi e leggi), fini.

Popolo: persone che vivono in uno Stato del quale fanno parte con pienezza di diritti e di doveri (cittadinanza).

Territorio: spazio limitato da confini fissati dalla natura o da trattati internazionali.

Sovranità: potere originario perché nessun potere sta di sopra e tutti gli altri poteri derivano da esso.

Ordinamento giuridico: l'insieme dei principi e delle leggi che regolano uno Stato.

Fini: gli scopi danno alla comunità un progetto comune di convivenza e di progresso.

I fini dello Stato sono indicati insieme ai principi fondamentali in un documento chiamato Costituzione (o Statuto).

I poteri dello Stato sono tre:

- 1) potere legislativo (fare le leggi);
- 2) potere esecutivo (fare eseguire le leggi);
- 3) potere giudiziario (fare rispettare le leggi).

I tre poteri sono indipendenti tra loro.

Lo Stato può essere UNITARIO (unico territorio, unico ordinamento giuridico); oppure composto, cioè FEDERALE.

MONARCHIA: forma di governo in cui la sovranità viene esercitata solo dal Re (assoluta); oppure esercitata dal Re, ma nei limiti della Costituzione (costituzionale).

REPUBBLICA: forma di governo in cui la sovranità spetta al popolo che la esercita attraverso i suoi rappresentanti e nei limiti della Costituzione.

Suddito: chi si trova in una condizione di dipendenza.

Cittadino: chi ha la cittadinanza di uno Stato, cioè un vincolo di appartenenza che comporta un insieme di diritti e di doveri.

Nell'Ottocento si chiama **STATUTO** la **Carta costituzionale propria di uno Stato monarchico**, contenente le norme e i principi giuridici fondamentali, **elaborata dai funzionari del re concessa dal sovrano**.

COSTITUZIONE è l'insieme delle norme giuridiche (leggi) che regolano lo Stato e i suoi rapporti con i cittadini.

La Costituzione è elaborata e votata da un'assemblea democraticamente eletta dal popolo.

CRONOLOGIA DI RIFERIMENTO

Con la Restaurazione (Congresso di Vienna 1814-1815) Ferrara si trovò ad essere governata contemporaneamente dall'Austria e dallo Stato Pontificio.

Già all'inizio del 1818 viene scoperta l'associazione carbonara ferrarese guidata da Giuseppe Delfini e Giovan Battista Canonici. Verso la fine dell'anno i carbonari ferraresi vennero scoperti ed arrestati.

Nel 1831 i moti di Modena si estesero anche a Ferrara e il 9 febbraio nacque un Governo Provvisorio insurrezionale, che dichiarò decaduto il governo temporale dei papi e costituì la Guardia Civica a garanzia della libertà dei cittadini.

Il 4 marzo le truppe austriache che presidiavano la Fortezza entrarono in città e il 16 marzo la occuparono in nome del papa.

Nel giugno 1846 venne eletto papa Pio IX, che riaccese le speranze liberali anche fra i ferraresi. Immediatamente gli austriaci occuparono la città il 7 luglio 1847.

Scoppiò un caso diplomatico: il cardinale Luigi Ciacchi protestò pubblicamente contro gli Austriaci che resteranno nella Fortezza, ma cederanno i posti di guardia alle truppe del papa (dicembre '47). Si ritornò alla situazione abnorme di sempre.

Il 23 marzo 1848 scoppiò la I Guerra di Indipendenza.

Ferrara fu presente nelle truppe ausiliarie che il papa mandò in aiuto al Piemonte e con il corpo di volontari dei Bersaglieri del Po, che restarono anche dopo il ritiro delle truppe pontificie.

La guerra terminò con la vittoria degli austriaci.

Il 9 febbraio 1849 a Roma nasce la Repubblica romana e decade il potere temporale del papa.

Anche a Ferrara il prolegato pontificio lascia la città e il governo viene affidato a tre cittadini tra cui Carlo Mayr. L'illusione durerà poco.

La caduta della Repubblica romana e il ritorno degli austriaci indebolirà le organizzazioni rivoluzionarie sia a Ferrara che nel resto della penisola.

Nel marzo 1853 vennero giustiziati Succi, Malaguti e Parmeggiani.

La Seconda Guerra d'Indipendenza e le vittorie francesi e piemontesi del 1859 libereranno per sempre Ferrara dal potere papale e austriaco.

La spedizione dei Mille completò l'unificazione dell'Italia.

Il 17 marzo 1860 verrà festeggiata la proclamazione del Regno d'Italia.

Molte pagine della storia della nostra città sono poco conosciute.

L'Ottocento, per esempio: un secolo ricco di fermenti politici e di vitalità culturale, in cui si cercò di costruire quella patria chiamata Italia.

Ferrara ebbe una parte non piccola nella storia del Risorgimento nazionale e scoprirlo, conoscerlo, studiarlo è la grande occasione che ci offre il 150° anniversario dell'Unità. Solo la conoscenza di fatti e personaggi locali, il loro intrecciarsi con avvenimenti nazionali ed europei, infatti, può creare la consapevolezza di una storia comune, anche se diversificata da vicende politiche proprie dei diversi Stati in cui l'Italia visse divisa per tanti secoli.

Il Risorgimento Italiano 1848 - 1861, come qualunque evento della storia, ha le sue radici ideali e politiche nelle epoche precedenti: in particolare nell'Illuminismo, nella Rivoluzione Francese e nella Campagna d'Italia di Napoleone (1796-99).

Nulla di quanto accadrà successivamente sia in Italia, sia in Europa, potrà prescindere da questo legame. **Questo il significato politico** che la Campagna assunse; per questo l'Italia napoleonica entrerà giustamente nella storia del Risorgimento come "nazione", una patria unita e libera, uno Stato, una "società".

La stessa idea di Unità d'Italia e il Tricolore, suo simbolo, dovranno fare i conti con questi avvenimenti.

Sarà proprio **Napoleone**, prima con la Repubblica Italiana, poi con il Regno d'Italia, a fissare i **principi giuridici del futuro Stato liberale**: dalla **definizione dei rapporti fra Stato e Chiesa**, alla realizzazione del principio liberale di rappresentanza del potere a tutti i livelli (dal Parlamento alle amministrazioni locali).

Anche il Risorgimento ferrarese trova la sua ragion d'essere iniziale in questi stessi avvenimenti, che ne rappresentano le premesse fondamentali.

Ferrara visse queste vicende, prima marginalmente come città periferica dello Stato Pontificio, poi in una posizione di primo piano con la volontà politica di voltare pagina: la creazione di una piccola repubblica che confluirà (con Bologna, Modena, Reggio) nella Repubblica Cispadana nel 1797, quando nacque il Tricolore.

Antonio Frizzi scriveva:

*"...Al sorgere dell'alba del **memorando giorno 21 Giugno** (1796) entrò in questa città un Ufficiale Francese, il quale recò Lettere del suo Generale al Card. Legato, al Giudice de' Savi, ed al Castellano della Fortezza..."*

Il Governo Pontificio Romano, sul punto quasi di contare la sua durata fino a due Secoli dopo la ricupera di Clemente VIII. qui ebbe fine."

Qual è il legame che ci unisce a quelle vicende lontane?

Le vicende e le conquiste di ieri sono davvero la premessa della nostra contemporaneità?

L'argomento che abbiamo scelto per rendere consapevoli i ragazzi della veridicità di questa affermazione ci è stato offerto dalla lettura e dal confronto degli Statuti e delle Costituzioni che precedettero l'Unità d'Italia e l'estensione dello Statuto Albertino a tutto il Regno.

STATUTI E COSTITUZIONI

Nel Settecento quasi tutti gli **Stati europei** (compresi gli Stati italiani) erano retti da **monarchie assolute**.

Nel 1789 in Francia, per **abbattere i privilegi** di nobiltà e clero, scoppiò la **Rivoluzione** che aveva lo scopo di ottenere dal Re una **Costituzione**: la legge che regola la vita dello Stato e sancisce la divisione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario).

Le conquiste di **Napoleone** portarono in tutta Europa le **idee di libertà, uguaglianza, fraternità**. **I sudditi divennero cittadini** e impararono ad autogovernarsi; l'Italia visse la sua prima esperienza unitaria sotto Napoleone, prima con la Repubblica (1802), poi con il Regno (1805/1813).

Nel **1815 la Restaurazione** (Congresso di Vienna) cercò di cancellare tali conquiste, abolendo le Costituzioni e calpestando il sentimento nazionale dei popoli (Italia e Germania).

Immediata fu la **rivolta**: società segrete (Carboneria), moti, insurrezioni per riottenere dai rispettivi sovrani le **Costituzioni**.

I primi moti iniziano in Spagna nel 1820, poi in Italia meridionale nel '21, quindi in Emilia nel '30-'31.

Infine esplose **in tutta Europa il "48"**.

Anche l'Italia fu attraversata da queste insurrezioni e i sovrani dei vari Stati si videro costretti a concedere le Costituzioni.

LA STORIA

1861: l'Italia diventa uno Stato *uno, libero e indipendente* sotto il governo di un Re di Casa Savoia.

La monarchia di Casa Savoia governerà l'Italia fino al 1922 con una Costituzione: lo Statuto Albertino.

Lo Stato italiano si è formato grazie all'estensione del Regno di Sardegna in fasi successive:
I Guerra di Indipendenza (1848/1849),
II Guerra di Indipendenza (1859/1860),
Spedizione dei Mille
Annessioni dell'Italia centrale per Plebiscito.

Il primo Re d'Italia fu Vittorio Emanuele, che mantenne il titolo di **"secondo"** perché il nuovo Stato era il risultato dell'ampliamento del vecchio Regno di Sardegna.

Si estendono a tutto il territorio nazionale l'organizzazione e le leggi del piccolo regno dei Savoia.

Vittorio Emanuele II assunse il titolo di "re d'Italia per grazia di Dio e volontà della nazione".
Nasceva uno Stato monarchico - liberale.

Alla base del nuovo Stato si mantenne **lo Statuto Albertino, la Costituzione concessa da Carlo Alberto il 4 Marzo 1848 ai sudditi del piccolo Regno di Sardegna.**

CARATTERI DELLO STATUTO ALBERTINO 1848

Concesso Breve Flessibile

Concesso, in quanto elargito dal Re agli “**amatissimi sudditi**”, elaborato dai suoi funzionari.

Breve, in quanto riconosceva **formalmente l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge**, si **limitava ad elencare le principali libertà individuali**, attribuiva il **potere legislativo ad un Parlamento** composto da due Camere, ma **solo una eletta dal popolo: la Camera dei deputati**.

Flessibile, in quanto, pur essendo legge fondamentale dello Stato, **poteva essere modificato da una legge ordinaria**: il Parlamento, cioè poteva emanare norme contrarie ai principi che lo Statuto aveva previsto.

Carlo Alberto

Per la grazia di Dio Re di Sardegna ... abbiamo ordinato e ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua e irrevocabile della Monarchia quanto segue:

Art.1. **La Religione Cattolica**, Apostolica e Romana è la **solo Religione dello Stato**. **Gli altri culti** ora esistenti **sono tollerati** conformemente alle leggi.

Art.3. **Il potere legislativo** sarà **collettivamente esercitato dal Re e da due Camere**; il Senato e la Camera dei Deputati. (Solo la **Camera dei Deputati** veniva **eletta** a suffragio universale; i membri del **Senato**, invece, venivano **nominati a vita dal re**).

Art.5. **Al solo Re appartiene il potere esecutivo**.

Art.6. **Il Re nomina tutte le cariche dello Stato**,

Art.7. **Il Re solo sanziona le leggi e le promulga**.

(Questo il motivo per cui il Parlamento poté emanare leggi contrarie ai principi previsti dallo Statuto e facilitare l’avvento di un regime totalitario durante il Fascismo, in quanto mancava un organo di garanzia).

È opportuno ricordare che il diritto di voto (suffragio) era esteso ai cittadini maschi, alle persone colte e ai cittadini con un reddito (censo) elevato.

Per parlare di un vero e proprio “**suffragio universale**” in **Italia** bisognerà attendere la fine della II Guerra Mondiale, quando **tutti i cittadini, comprese per la prima volta le donne**, votarono al referendum “Monarchia o Repubblica”.

Vinse la Repubblica proclamata il **2 giugno 1946**.

Dall'esame dei principi fondamentali e degli articoli più significativi scaturiscono le differenze fra le Costituzioni monarchiche e quelle repubblicane.

La più antica Costituzione repubblicana è quella della Repubblica Cispadana del 1797.

Iniziamo dalla lettura proprio da questa che ha dato origine e improntato tutte le altre.

Il testo costituzionale è preceduto dalla "Dichiarazione dei diritti e dei doveri dei cittadini", esplicitando in questo modo **il concetto di cittadinanza**: l'insieme delle norme giuridiche (leggi) che regolano i rapporti tra Stato e i cittadini.

Leggiamo l'Articolo 3 della nostra Costituzione: nelle sue affermazioni per noi irrinunciabili, nell'altezza espressa dalle parole del Comma 2 (*E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini ...*), si cela la storia di quanti si sono battuti, hanno lottato, sono morti per lasciarci un'eredità tanto preziosa che solo noi possiamo e dobbiamo difendere e mantenere.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISPADANA 1797

La prima parte è rappresentata dalla DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO proclamata "in faccia a Dio".

I – I diritti dell'Uomo, che vive in società, sono la Libertà, l'Uguaglianza, la Sicurezza, la Proprietà.

II – La Libertà consiste in poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui

III – L'Uguaglianza consiste in quello che la legge è la stessa per tutti e quando protegge e quando punisce.

Il testo costituzionale segue la dichiarazione dei diritti e dei doveri.

Art. 1. La Repubblica Cispadana è una, e indivisibile.

Art. 2. L'Universalità dei Cittadini è il Sovrano.

Dall'analisi degli articoli si deduce che:

non si parla di sudditi, ma di cittadini;

l'universalità dei cittadini è il Sovrano;

è evidente l'impronta della Costituzione della Repubblica Francese;

si basa sui concetti di libertà, uguaglianza e felicità: "Libertà e uguaglianza sono le basi della Repubblica. Nella virtù e nell'unione de' Cittadini consiste la sua forza. La sua gloria è riposta nel formare la loro felicità colla saviezza del suo governo";

conserva la religione cattolica e **permette libertà di culto ("libero e pubblico Esercizio per tutto il suo territorio") solo agli Ebrei.**

Proprio con l'arrivo di Napoleone furono abbattuti i cancelli del Ghetto che erano stati innalzati fin dal 1624 per volere del Papa. Per questo si sentì la necessità di tutelare gli Ebrei, che da sempre erano stati considerati a pieno titolo appartenenti alla comunità cittadina.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISALPINA LUGLIO 1797

“Il Direttorio esecutivo della repubblica francese ... dà al popolo cisalpino la propria costituzione. Dal regime militare il popolo cisalpino deve dunque passare ad un regime costituzionale. ... Ben da molti anni non esistevano più repubbliche in Italia. Il sacro fuoco di libertà vi era soffocato, e la più bella parte dell’Europa viveva soggetta al giogo degli stranieri. ... l’Italia moderna non ha degenerato ... essa è degna ancora della libertà”.

Firmato, Bonaparte

La prima parte è rappresentata dalla
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
proclamata “in presenza di Dio”

DIRITTI

Art. 1 - I diritti dell’uomo che vive in società sono la Libertà, l’Uguaglianza, la Sicurezza, la Proprietà.

Art. 4 – La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascuno.

Art. 6 – La legge è la volontà generale espressa della maggioranza de’ cittadini o de’ loro rappresentanti.

DOVERI

Art. 1 – Il mantenimento della società richiede, che quelli che la compongono conoscano ed adempiano i loro doveri.

Art. 2 - Tutti i doveri dell’uomo e cittadino derivano da questi due principii scolpiti dalla natura in tutti i cuori: “Non fate agli altri ciò che non vorreste fatto a voi”. “Fate costantemente agli altri il bene che vorreste fatto a voi.”.

Art. 7 – Colui che senza violare apertamente le leggi, le elude coll’astuzia e co’ raggiri, offende gli interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.

Seguono i TITOLI che regolano il funzionamento dello Stato e, in particolare il TITOLO II:
STATO POLITICO DE’ CITTADINI, che spiega in cosa consiste il diritto/dovere di cittadinanza, come si acquisisce, come si perde.

Art. 1 – La Repubblica Cisalpina è una e indivisibile.

Art. 2 – L’universalità de’ cittadini della Repubblica Cisalpina è il Sovrano.

Art. 3 - La Repubblica Cisalpina conserva e tramanda ai posteri il sentimento di eterna riconoscenza verso la repubblica francese, cui è debitrice della ricuperata libertà.

Dall’analisi degli articoli precedenti si deduce che:

il testo costituzionale segue la dichiarazione dei diritti e dei doveri;

non si parla di sudditi, ma di cittadini;

l’universalità dei cittadini è il Sovrano;

si basa sui concetti di libertà, uguaglianza, sicurezza, proprietà.

è evidente l’impronta della Costituzione della Repubblica Francese;
riconoscenza alla Francia.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 26 GENNAIO 1802

Napoleone, prima con la Repubblica Italiana, poi con il Regno d'Italia, fissò i **principi giuridici del futuro Stato liberale**: il principio di rappresentanza del potere (dal Parlamento alle amministrazioni locali) e la **definizione dei rapporti fra Stato e Chiesa**.

La Repubblica italiana venne proclamata il 26 gennaio 1802 dalla Consulta straordinaria cisalpina convocata a Lione con legge del 12 novembre 1801 (legge 21 brumale anno X).

Contemporaneamente fu promulgata la carta costituzionale e si provvide alla nomina del presidente, del vicepresidente e delle altre più importanti cariche istituzionali (nomine 26 gennaio 1802).

Questa Costituzione entra in vigore all'indomani della proclamazione da parte di Napoleone della Repubblica Italiana (1802-1805).

La Costituzione, che ricalcava il modello di quella francese dell'anno VIII, era formata da 128 articoli, raggruppati in 15 titoli.

TITOLO I DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 1 – La religione cattolica apostolica romana è la religione dello Stato.

Art. 2 – La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini.

Art. 3 – Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e comuni.

TITOLO II DEL DIRITTO DI CITTADINANZA

Art. 8 – La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per le quali si sospende, o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.

TITOLO III DE' COLLEGI

Art. 10 – Tre collegi elettorali, cioè il collegio de' possidenti, quello de' dotti, e quello de' commercianti, sono l'organo primitivo della sovranità nazionale.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA 1849

Questa è, senza dubbio, la più avanzata in senso democratico di tutte le Costituzioni italiane del Risorgimento. Ne riportiamo molte parti proprio per renderci conto di quanto abbia ispirato la nostra Carta repubblicana(1948).

Le nuove idee democratiche, ispirate soprattutto a Mazzini, fondavano la vita politica e civile sui principi che sarebbero diventati realtà in Europa un secolo dopo: il suffragio universale maschile, l'abolizione della pena di morte, la libertà religiosa.

Fra i principi fondamentali toglie il riconoscimento della religione cattolica come religione dello Stato, affermando **il principio della irrilevanza della “credenza religiosa”** per l'esercizio dei diritti civili e politici.

PRINCIPII FONDAMENTALI

I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II. Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità, propugna l'italiana.

V. I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI. La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII .Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

ART. 1. - Sono cittadini della Repubblica:

Gli originarii della Repubblica;

Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;

Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;

Gli stranieri col domicilio di dieci anni;

I naturalizzati con decreto del potere legislativo.

ART. 2. - Si perde la cittadinanza:

Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;

Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;

Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;

Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo;

Per condanna giudiziale.

ART. 3. - Le persone e le proprietà sono inviolabili.

ART. 4. - Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.

Nessuno può essere carcerato per debiti.

ART. 5. - Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

ART. 6. - Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.

ART. 7. - La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

ART. 8. - L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

ART. 9. - Il segreto delle lettere è inviolabile. ART. 10. - Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

ART. 11. - L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.

ART. 12. - Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

ART. 13. - Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

ART. 14. - La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percepita per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

STATO PONTIFICO PIO IX 1848

STATUTO FONDAMENTALE PEL GOVERNO TEMPORALE DEGLI STATI DI SANTA CHIESA

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 14 Marzo 1848, anno secondo del Nostro Pontificato.

“Ma poiché i Nostri Vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere **il beneficio di una Rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa**, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli Nostri, né fidar meno nella loro gratitudine non già verso la Nostra umile Persona... ma verso la Chiesa e quest’Apostolica Sede ...”.

“Ebbero in antico i nostri Comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi...Noi intendiamo affidare questa prerogativa a **due Consigli di probi e prudenti cittadini, nell’uno da Noi nominati, e nell’altro deputati** da ogni parte dello Stato **mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita**: i quali e rappresentino gl’interessi particolari di ciascun luogo dei Nostri Domini”.

“... riserbiamo a **Noi e ai Nostri Successori la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi** che saranno dai predetti Consigli deliberate ...”.

La prima parte dello Statuto è rappresentata dalle **Disposizioni Generali**, che si compongono di **13 articoli**. Seguono: **Dell’alto Consiglio e del Consiglio dei Deputati**, le **Attribuzioni dei due Consigli**, **Del sacro concistoro**, **Dei Ministri**, **Del tempo della Sede vacante**, **Del Consiglio di Stato**, **Del Consiglio di Stato**, infine le **Disposizioni transitorie**.

Noi segnaliamo **le parti che, a nostro parere, suscitano maggiore interesse**:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. III. Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano, e sia in suo nome amministrata, **l’ordine giudiziario è nondimeno indipendente nell’applicazione delle leggi** ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia...

Art. V. **La Guardia Civica si ha come istituzione dello Stato...**

Art. VI. Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi.

Art. XI. **L’attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita** e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge.

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni,...

DELL’ALTO CONSIGLIO E DEL CONSIGLIO DEI DEPUTATI

Art. XIV. **Il Sommo Pontefice convoca, proroga e chiude le sessioni d’ambidue i Consigli**. Scioglie quello dei Deputati, convocandolo nuovamente nel termine di tre mesi per mezzo di nuove elezioni ...

Art. XVII. **Le sessioni dell’uno e dell’altro Consiglio sono pubbliche**. Ciascun Consiglio, però, si forma in Comitato segreto sulla domanda di dieci membri.

Art. XIX. **I membri dell'alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo Pontefice.** Il loro numero non è limitato. È necessaria in essi l'età di 50 anni ed il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

Art. XXII. **L'altro Consiglio si compone dei deputati scelti dagli elettori,** sulla base approssimativa di un deputato per ogni 50.000 anime.

Art. XXIII. Sono **elettori:**

1. i Gonfalonieri, Priori ed anziani delle città, e comuni...
2. quelli che nel **censo** sono iscritti possessori di un capitale di scudi 500;
3. quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa diretta di scudi dodici annui;
4. i **membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato;**

Art. XLVI. **Il Consiglio dei Deputati soltanto ha il diritto di porre in stato di accusa i ministri.** Se essi sono laici, spetterà all'alto Consiglio il giudicarli ... Se essi sono ecclesiastici, l'accusa sarà deferita al S. Collegio che procederà nelle forme canoniche.

Abbiamo dato ampio spazio allo Statuto di Pio IX per due motivi fondamentali:

- primo, perché Ferrara faceva parte dello Stato Pontificio;
- secondo perché molte illusioni nacquero da questa apertura liberale del Papa, rispetto ai suoi predecessori: si passava da un regime di monarchia assoluta ad un regime di monarchia liberale, basata su una Costituzione.

Molto troviamo in comune con gli articoli dello Statuto Albertino, concesso sempre nel **1848** sotto la spinta rivoluzionaria che aveva travolto l'intera Europa e, di conseguenza, i vari Stati italiani.

Un solco profondo divide questi statuti dalla Costituzione della Repubblica Romana entrata in vigore soltanto un anno dopo (**1849**) in tutti i territori appartenenti al Papa.

Anche Ferrara visse queste vicende così vicine nel tempo, così lontane nell'affermazione di principi che entreranno a pieno titolo solo nella nostra Carta costituzionale nata dal secondo Risorgimento: quello della Resistenza.